

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2174-A

RELAZIONE DELLA GIUNTA PER I TRATTATI DI COMMERCIO E LA LEGISLAZIONE DOGANALE (RELATORE VEDOVATO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(MARTINO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(MORO)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(ANDREOTTI)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(CORTESE)

COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(MATTARELLA)

COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(CASSIANI)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(MEDICI)

nella seduta del 4 aprile 1956

Ratifica ed esecuzione del Trattato di commercio, stabilimento e navigazione tra l'Italia e l'Iran, concluso in Teheran il 26 gennaio 1955 con annessi scambi di Note del 26 gennaio e del 5-9 febbraio 1955

Presentata alla Presidenza il 24 gennaio 1957

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Il Trattato in esame si aggiunge ai precedenti atti internazionali conclusi il 25 giugno 1928 e 24 settembre 1950, tra l'Italia e l'Iran, e mira a rafforzare i legami di amicizia esistenti tra i due

Paesi ed a sviluppare i loro rapporti economici, commerciali e marittimi.

In analogia a quanto stabilito da altri trattati di commercio, stabilimento e navigazione stipulati dall'Italia con altri Paesi, il

Trattato con l'Iran s'ispira a due principi fondamentali: eguaglianza di trattamento con i nazionali e clausola della nazione più favorita. L'applicazione di quest'ultima non può essere richiesta dalle parti contraenti in casi determinati all'articolo 25, e che riguardano: vantaggi intesi a facilitare i rapporti di frontiera con gli Stati confinanti; o derivanti da unioni doganali, accordi regionali o zone di libero scambio; o accordati a territori che godono di speciale regime giuridico; o attribuiti dall'Italia al Regno Unito di Libia, alla Repubblica di San Marino ed allo Stato della Città del Vaticano; oppure relativi alla partecipazione a comunità interstatali organizzate per settori di produzione di commercio o di servizi.

Qualora uno Stato situato nella regione del Vicino o Medio Oriente mediterraneo aderisse ad una delle comunità interstatali ora indicate, l'Italia e l'Iran si daranno comunicazione di tale adesione e potranno, in

conseguenza, procedere alla denuncia del Trattato di commercio stabilimento e navigazione. Questo impegno risulta da uno scambio di lettere successivo alla firma del Trattato e che ad esso sono annesse. Con altro scambio di lettere — questo avvenuto alla firma del Trattato — le Parti contraenti si impegnano a negoziare, quanto prima possibile, un accordo doganale per la reciproca concessione di facilitazioni tariffarie su importazione di merci.

Gli ultimi articoli del Trattato contengono clausole d'uso. Va, però, rilevato l'interesse che presenta l'articolo 26 con cui le Parti s'impegnano ad intraprendere negoziati al fine di concludere accordi che disciplinino, su base di eguaglianza di trattamento per i rispettivi cittadini, l'applicazione delle leggi nella protezione del lavoro, l'assistenza sanitaria e le assicurazioni sociali.

Si propone la ratifica

VEDOVATO, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE DEL MINISTERO

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di commercio, stabilimento e navigazione tra l'Italia e l'Iran, concluso in Teheran il 26 gennaio 1955, con annessi Scambi di Note del 26 gennaio e del 5-9 febbraio 1955.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore, conformemente al disposto dell'articolo 28 del Trattato stesso.

DISEGNO DI LEGGE DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.